

Oggetto: DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n.13/E dell'11 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti ufficiali in tema di divieto alle compensazioni orizzontali di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di importo superiore ad € 1.500.

Facciamo quindi seguito alla precedente informativa per riepilogare i tratti essenziali di questa nuova ed importante disciplina, dando anche conto dei chiarimenti intervenuti.

ARGOMENTO	CHIARIMENTI
Natura del limite di €1.500	<ul style="list-style-type: none">➔ Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provvederà al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia).➔ Nel periodo compreso tra l'1/01/11 ed il 18/02/11 era comunque possibile compensare i crediti erariali in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad € 1.500, a patto che il contribuente mantenesse a presidio degli importi scaduti un credito almeno di pari importo.
Tributi cui sono applicabili le disposizioni	<ul style="list-style-type: none">➔ Rilevano ai fini della disciplina in commento:<ul style="list-style-type: none">- Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto;- Imposte sostitutive delle precedenti- Irap;- Addizionali ai tributi diretti;- Iva;- Altre imposte indirette (ad esempio l'imposta di registro).➔ Sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "Erario" del modello F24.
Tipologia di compensazioni interessate	<ul style="list-style-type: none">➔ Il divieto di effettuare compensazioni in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad € 1.500 riguarda esclusivamente le cd. compensazioni "orizzontali" (o "esterne"). Pertanto, le compensazioni effettuate nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio: Iva con Iva, Ires con Ires, ...) restano escluse dal predetto divieto, e ciò indipendentemente dal fatto che la compensazione venga esposta, o meno, nel modello F24.

Presenza di contestazioni pendenti e provvedimenti di sospensione	<ul style="list-style-type: none"> ➔ In caso di pendenza di ricorso l'eventuale compensazione non è immediatamente sanzionabile, bensì le sanzioni saranno applicate a posteriori nel caso in cui il giudizio risultasse a favore dell'ente impositore. ➔ Per "contestazione pendente" si deve intendere qualsiasi controversia riguardante il ruolo; di fatto, le contestazioni rilevanti sono da intendersi sia l'impugnazione della stessa cartella che l'impugnazione degli atti che hanno poi fatto scaturire il ruolo (come ad esempio gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione). ➔ La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione.
Presenza di importi a ruolo rateizzati	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata (successiva alla prima) il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l'importo della rata non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della soglia di € 1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera € 1.500 non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione. ➔ Se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - verrebbe meno il beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile, ed ai fini della verifica del superamento di € 1.500 concorrerebbe l'intero importo residuo del debito non pagato.
Individuazione degli importi a ruolo	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente. ➔ Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.
Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all'agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.
Modalità compensazione debiti a ruolo	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Le compensazioni devono avvenire come stabilito con D.M. del 10 febbraio 2011. ➔ Con R.M. n.18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo "RUOL". ➔ Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l'agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all'art. 31, DPR n.602/73. ➔ Attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.
Cartelle non ancora scadute	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sarà possibile pagare attraverso la compensazione di eventuali crediti erariali non solo le cartelle già scadute, ma anche quelle per le quali non sono ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica (pagamento tempestivo).

Applicazione sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Determinazione delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> ➔ L'Agenzia delle Entrate afferma che "la sanzione è misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato". ➔ Si segnala che tale conclusione dell'Agenzia pare in netto contrasto con la versione della norma così come modificata in sede di conversione, in base alla quale il tetto della sanzione è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
Correlazione con altre disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 10, D.L. n. 78/10, circa l'utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti €10.000, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti €15.000). ➔ Resta fermo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Dopo aver evidenziato in precedente informativa l'articolata procedura per l'attribuzione della delega al professionista ai fini della consultazione *on-line* dell'Estratto Conto di Equitalia, si propone un *fac-simile* di delega per la richiesta dell'estratto conto in forma cartacea (va segnalato che Equitalia rilascia documentazione solo nel caso di presenza di ruoli scaduti).

Ricordiamo, infine, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.